

STATUTO

HOUSE INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALICE SALENTINO LE VIA
GABRIELE D'ANNUNZIO 14

Numero REA: LE - 310103

Codice fiscale: 04671350751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	nel Registro delle Imprese l'indirizzo è in Salice Salentino	
	alla Via Gabriele D'Annunzio n. 14.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chie-	
	sto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19,30	
	E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto del quale	
	ho dato lettura al comparente, presente l'assemblea il quale	
	a mia interpellanza, lo approva e lo dichiara conforme alla	
	sua volontà, sottoscrivendolo qui in calce e al margine del	
	foglio intermedio con me Notaio, come per legge alle ore 19,30	
	Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte	
	completato di mio pugno, il presente Atto consta di due fogli	
	di cui scritte quattro pagine per intero e sin qui della pre-	
	sente. f.to RIZZELLO Emanuele Giuseppe, f.to Notaio Michele	
	Errico segue sigillo	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Salice Salentino la So-	
	cietà cooperativa denominata "House Innovation Società Coope-	
	rativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	

	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti so-	
	cialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutua-	
	lità, e si propone lo svolgimento di attività agricole, indu-	
	striali, commerciali e di servizio finalizzate all'inserimen-	
	to lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1	
	lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	

	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, de-	

	sono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	
	Relativamente a quanto sopra descritto è, inoltre, scopo del-	
	la cooperativa quello di ottenere tramite la gestione in for-	
	ma associata continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori. A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e succes-	
	sive modificazioni e integrazioni il socio lavoratore stabi-	
	lisce successivamente all'instaurazione del rapporto associa-	
	tivo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legi-	
	slazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto:	
	a) rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi	
	collettivi, pulizie e riordino mensa;	
	• lavaggio stoviglie;	
	• cambio biancheria, lava-nolo biancheria per strutture	
	pubbliche e private sanitarie e non;	

	• gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per	
	ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	• servizi di sguatteria;	
	• servizio di ausiliariato;	
	pulizie ordinarie e straordinarie di condomini, apparta-	
	menti, siti industriali, cantine,edifici ed uffici di qual-	
	siasi genere pubblici o privati;	
	• noleggio macchinari e attrezzatura, gestione attività	
	produttive;	
	• trasporto merci c/terzi;	
	• trattamenti antiscritte vandaliche e servizi di pulizia,	
	disinfezione, derattizzazione e sanificazione e servizi di	
	giardinaggio e pulizia del verde in genere;	
	B) l'attività di costruzione e manutenzione di immobili per	
	l'edilizia residenziale non di lusso o per l'uso industriale	
	o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola. A ta-	
	le fine, la società provvede alla manutenzione, riparazione,	
	permuta, locazione e più in generale alla valorizzazione dei	
	beni immobili gestiti, anche attraverso la realizzazione di	
	opere speciali in calcestruzzo, fornitura e posa in opera di	
	elementi prefabbricati e strutture in cemento armato, posa in	
	opera di copertura e costruzione di ossature di tetti ed edi-	
	fici, lavori di isolamento, lavori di intonacatura, posa in	
	opera di infissi in legno o in metallo, tinteggiatura e posa	
	in opera di vetrate, rivestimento di pavimenti e di muri;	

	C) gestione di ristorante, pizzeria, bar, pub, pasticceria,	
	rosticceria, mense, alberghi, residence, camping, villaggi	
	turistici, con somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande, da esercitare in tutte le forme previste dall'attuale	
	normativa, locali di pubblico spettacolo, parchi tematici, mo-	
	stre e fiere, catering;	
	• esercizio di attività di servizi legati all'attività im-	
	mobiliare ricettiva (agenzie di viaggi e turismo, di traspor-	
	ti e consegne di ogni genere; agenzie di promozione e marke-	
	ting, pubblicità, ecc.);	
	• prestazioni di servizio guide e accompagnatori turistici;	
	• progettazione di percorsi tematici, turistici e cultura-	
	li;	
	• progettazione di itinerari turistici e didattici;	
	• esercizio dell'attività di rappresentanza, agenzia,	
	ecc., nel campo dei servizi e dei prodotti innanzi elencati;	
	• gestione impianti sportivi, piscine, palestre, campi di	
	calcio, palazzetti dello sport per conto di enti pubblici e	
	privati;	
	D) la conduzione e la gestione associata dei terreni di pro-	
	prietà della cooperativa, dei soci o dei terzi, l'allevamento	
	del bestiame e/o la gestione associata dei servizi;	
	• l'acquisto o l'affittanza dei terreni o cave nell'inten-	
	to di formare corpi aziendali e dimensioni complessive di a-	
	ziende tecnicamente ed economicamente valide per l'esercizio	

	di una moderna agricoltura;	
	• la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione dei	
	prodotti agricoli conferiti dai soci per la mera trasforma-	
	zione;	
	• lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione	
	di prodotti finiti tramite l'approntamento di idonea organiz-	
	zazione aziendale per il loro collocamento sul mercato	
	all'ingrosso ed al dettaglio, anche in forma di commercio e-	
	lettronico;	
	• il collocamento o l'utilizzazione dei prodotti e sotto-	
	prodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali;	
	•• l'assistenza ai soci per tutto quello che può contribui-	
	re al miglioramento e all'incremento delle colture procurando	
	ad essi beni e servizi utili alla conduzione delle loro a-	
	ziende. In particolare la Cooperativa potrà organizzare la	
	difesa delle piante dalle avversità di origine fitopatologica	
	o dell'ambiente mediante assistenza ai soci, secondo i sugge-	
	rimenti e gli indirizzi consigliati dagli Organi Tecnici Uf-	
	ficiali, avvalendosi a riguardo di eventuali contributi da	
	parte di Enti Pubblici;	
	• la propaganda e la promozione di studi e ricerche utili	
	allo sviluppo di tecniche intese a raggiungere posizioni qua-	
	litative sempre più idonee alla valorizzazione dei prodotti;	
	• attività agricolo-forestali, florovivaistiche e di alle-	
	vamento di animali;	

	· apicoltura, lavorazione, trasformazione e produzione di	
	miele e di suoi derivati (cera, pappareale, etc?.);	
	E) produzione, applicazione e commercializzazione diretta o	
	conto terzi di materiali di interesse artistico e artigianale	
	in qualsiasi forma, materiale e tecnica realizzati (affre-	
	schi, encausti, tavole dipinte, tele dipinte, manufatti arti-	
	stici, oggettistica, etc?) con agenzia e rappresentanza dei	
	prodotti suindicati;	
	· Lavorazione, produzione, trasformazione e commercializ-	
	zazione diretta o conto terzi di oggettistica, complementi	
	d'arredo e accessori in qualsiasi materiale e tipo, con qual-	
	siasi tecnica;	
	· Lavorazione, produzione, trasformazione e commercializ-	
	zazione diretta o conto terzi di mobili d'arredamento realiz-	
	zati in qualsiasi materiale e con qualsiasi tecnica;	
	· Lavorazione, produzione, trasformazione e commercializ-	
	zazione diretta o conto terzi di manufatti di qualsiasi tipo	
	e genere in vetroresina;	
	· raccolta, stoccaggio, selezione e rivendita di qualsiasi	
	tipo di materiale o manufatto usato (mobili, suppellettili,	
	vestiario, oggettistica, etc?.);	
	· l'esercizio di qualsiasi altra attività annessa e connessa	
	con tutte quelle innanzi descritte;	
	- l'attività di centro estetico e centro di abbronzatura,	
	massaggi e trattamenti di bellezza quali pulizia viso, corpo,	

	trucco, pedicure e manicure, maquillage estetico, elettroepi-	
	lazione ed epilazione con cere, sauna, idromassaggi, nonche'	
	il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di gadget, profumi e	
	prodotti per il corpo.	
	• l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di ar-	
	ticoli e prodotti alimentari e di nutrimento, confezionati o	
	sfusi, nell'accezione più lata, e così, a titolo esemplifica-	
	tivo e non esaustivo, di articoli e prodotti:	
	o agroalimentari,	
	o vitivinicoli,	
	o olivicoli,	
	o tipici e tradizionali,	
	o erboristici e fitonaturali,	
	o biologici e macrobiotici,	
	o d'integrazione della nutrizione,	
	o cosmetici fitonaturali.	
	• commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimen-	
	tari freschi e comunque conservati di qualsiasi tipo, di dol-	
	ciumi, prodotti di pasticceria in genere, di articoli e con-	
	fezioni da regalo di qualsiasi tipo, gelateria e di produzio-	
	ne di qualsiasi prodotto alimentare compresi quelli della pa-	
	nificazione, biscotteria e pastificazione;	
	• esercizio di vicinato commercio al dettaglio di prodotti	
	del settore merceologico "non alimentare";	
	In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del	

	primo comma dell'art. 1 della Legge n. 381/1991, la coopera-	
	tiva, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'oc-	
	cupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in	
	modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condi-	
	zioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai nor-	
	mali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro di-	
	gnità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi	
	dell'art. 1 lettera B) della Legge n. 381/1991, ha per obiet-	
	tivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle	
	aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle coo-	
	perative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività	
	persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati	
	offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli	
	"ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di	
	fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono	
	il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, secondo comma	
	della Costituzione), nell'adempimento di quei "doveri indero-	
	gabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la	
	Costituzione impone a tutti, ai singoli, alle formazioni so-	
	ciali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diver-	
	se articolazioni e agli enti locali.	
	La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci	
	lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richie-	

	dendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità affine o connessa agli scopi sopraelencati.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente,	
	a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con particolare ri-	
	guardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre coope-	
	rative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od e-	
	lenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti	
	ivi previsti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	

	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà	
	aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele	
	del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remune-	
	rato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la ge-	
	stione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento del-	

	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore	
	in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoro-	
	ri tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale;	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo	
	dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici ob-	
	blighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche	
	indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in	
	grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente	
	nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicolo-	
	gico, familiare, culturale, professionale ed economico,	
	nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ri-	
	tenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali	
	siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto	
	beneficiari.	
	Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	

	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti nonché coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimen-	
	to del socio speciale;	

	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a	
	quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci benefi-	
	ciari di cui all'art. 5 secondo comma lettera c) può essere	
	erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regola-	
	mento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organiz-	

	zazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio or-	
	dinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effet-	
	ti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elet-	
	tronica e numero di fax;	
	b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrive-	
	re, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale ri-	
	chiede di essere ammesso	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-	
	mente il presente statuto, i regolamenti sociali e di atte-	
	nersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	

	della clausola arbitrale contenuta negli art. 37 e seguenti	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del regola-	
	mento della camera di conciliazione e arbitrale.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità	
	di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conse-	
	guimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni.	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	c) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 gior-	
	ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego ,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	

	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	• il capitale sottoscritto;	
	• la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	• il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	a) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;	

	b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità	
	della quota)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto ver-	
	so la Cooperativa.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio lavoratore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	

	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la	
	relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con av-	
	viso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione innanzi al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dal precedente articolo 5;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rap-	
	porto;	
	d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel paga-	
	mento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere de-	
	liberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	

	ficato motivo soggettivo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazio-	
	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da	
	stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la	
	qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel li-	
	bro dei soci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne de-	

	libera l'emissione le quote dei soci sovventori possono esse-	
	re sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla so-	
	cietà ed agli altri soci della medesima. La società può ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel	
	limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il	
	valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere	
	il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di	
	utili di esercizio a ciò destinate.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci	
	sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	

	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano soci cooperatori spetta	
	un voto.	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammis-	
	sione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la	
	persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea a norma del precedente articolo.	
	Art. 20 bis (Lavoro nella cooperativa sociale)	
	I lavoratori della cooperativa sociale hanno diritto ad un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello pre-	
	visto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del de-	
	creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la	
	differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della coope-	
	rativa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad	
	otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lor-	
	da. Le cooperative sociali danno conto del rispetto di tale	
	parametro nel proprio bilancio sociale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rap-	
	presentati da quote ciascuna del valore di euro 25,00;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	

	di cui all'art. 23;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie	
	quote cedute dai soci sovventori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
	Art. 22 Ristorno	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma	
	1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo com-	

	ma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro:	
	Ø ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno	
	Ø qualifica professionale	
	Ø compensi erogati	
	Ø tempo di permanenza in cooperativa	
	Ø tipologia del rapporto di lavoro	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'at-	
	tribuzione di azioni di sovvenzione.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote pro-	
	prie cedute dai soci sovventori;	
	e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla let-	
	tera f) dell'art. 21.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet	
	il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui al-	
	l'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016	
	n 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni della cooperativa	

	sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale	
	delle attività svolte.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo e se elegge un Con-	
	siglio di Amministrazione anche il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sin-	
	daci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	

	c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui all'articolo successivo.	
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle pre-	
	cedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni devono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-	
	sta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	

	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	

	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed	
	f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-	
	te diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	

	trattazione dell'argomento.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presen-	
	ti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti,	
	salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla leg-	
	ge o dal presente statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f)	
	dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente	
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in se-	
	conda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liqui-	
	datori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei	
	voti presenti.	
	Art. 28 (Elezioni cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	

	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	voti presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	

	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché l'Amministratore unico o la mag-	
	gioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia	
	scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ed il Vice presi-	
	dente. Non possono assumere la presidenza della cooperativa	
	sociale i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 comma 3	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	L'Organo amministrativo è nominato per tre esercizi sociali e	
	scade all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio	
	della carica. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	

	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-	
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla	
	delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le li-	
	mitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	

	l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa l'organo amministrativo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai so-	
	ci cooperatori persone giuridiche e comunque amministratori	
	nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	

	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori, che possono svolgere i loro compiti an-	
	che gratuitamente. e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori	
	ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di control-	
	lo ai sensi dell'art. 2543 c.c., la società deve nominare un	
	organo di controllo composto, a scelta dei soci e con deci-	
	sione assunta al momento della nomina, da un solo membro ef-	
	fettivo o da tre membri effettivi e due supplenti in possesso	
	dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei re-	
	quisiti di legge. Qualora la società deliberasse la nomina di	
	un sindaco unico potrà anche essere nominato un sindaco sup-	
	plente.	

	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	

	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	

	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 40 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	I principi di cui all'art. 2514 del codice civile in materia	
	di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	

	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati e in particolare:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci ordinari, o comunque possedu-	
	ti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori;	
	- è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	

	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potran-	
	no essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. .	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 c.c. la	
	cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	

	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente, nonché le norme relative D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112 comunque compatibili con la normativa specifica delle co-	
	operative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Alla cooperativa sociale si applicano le norme di cui al-	
	l'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 riguardante le	
	misure fiscali e di sostegno economico.	
	f.to RIZZELLO Emanuele Giuseppe, f.to Notaio Michele Errico	
	segue sigillo	

49 di 49